



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA**

Il Giudice Monocratico di Genova –Sezione Lavoro
in persona della dott.ssa Simona Magnanensi
a scioglimento della riserva assunta a seguito di udienza ex art. 83, comma 7,
lettera h) dl 17 marzo 2020, n. 18

OSSERVA

Con ricorso ex art. 700 cpc depositato in data 28 febbraio 2020, [REDACTED]
[REDACTED] ha convenuto in giudizio [REDACTED] deducendo:

che il convenuto è stato assunto alle dipendenze della Banca in data 14 maggio 2015 con contatto a tempo indeterminato e qualifica di quadro direttivo di IV livello, per svolgere la mansione di “private banker”, assegnato alla filiale di Milano, ed ha sottoscritto, in data 19 gennaio 2017, un patto di non concorrenza post contrattuale;

che con detto patto il convenuto ha accettato, per un periodo di venti mesi decorrenti dalla cessazione del suo rapporto di lavoro, di non svolgere, nel territorio della regione Lombardia, attività in concorrenza, diretta ed indiretta, con quella esercitata da [REDACTED] a fronte del pagamento di un compenso pari a €12.000,00 lordi annui, sino alla cessazione del rapporto di lavoro e per l'intera durata di esso;

di aver sempre adempiuto al patto *de quo*;

che il rapporto di lavoro ha avuto esecuzione sino al 16 gennaio 2020, quando la Banca ha improvvisamente ricevuto, per la via telematica, le dimissioni del convenuto, con decorrenza dal successivo 17 gennaio 2020;

che il [REDACTED] ha posto in essere varie attività in aperta violazione del patto di non concorrenza, come dettagliato ai punti A3, A4, A5 del ricorso;

che, con ricorso datato 17 gennaio 2020, il convenuto ha adito il Tribunale di Milano, convenendo in giudizio [REDACTED], per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “(i) In via preliminare, nel merito: accertare e dichiarare l'inefficacia/invalidità/nullità del patto di non concorrenza sottoscritto tra le parti, accertando l'inidoneità dello stesso ad essere posto in esecuzione: respingere ogni contraria eventuale avversa istanza volta a porre in esecuzione il patto di non concorrenza, ivi incluse istanze proposte in via cautelare aventi la finalità di impedire al ricorrente lo svolgimento di attività lavorativa in concorrenza con la resistente perché contraria al contenuto del patto di non concorrenza; (ii) in ogni caso, in via



principale: accertare e dichiarare la nullità del patto di non concorrenza del 19.01.2017 sottoscritto tra le parti, per tutti i motivi indicati e per contrasto con le norme imperative; (iii) in via subordinata: ove il Giudice non convenga circa la nullità del patto di non concorrenza si chiede in ogni caso accertarsi che la penale ivi prevista è manifestamente eccessiva e per l'effetto (iv) procedersi alla sua riduzione ex art. 1384 c.c.. (v) in ogni caso, con vittoria, diritti ed onorari del presente giudizio”;

che la pendenza di tale causa non incide però sulla competenza del Tribunale di Genova, quale Foro dell'Azienda, a conoscere e decidere la presente iniziativa cautelare, ai sensi degli articoli 413 e 669 ter c.p.c., per le ragioni puntualmente esposte al punto B1 del ricorso;

che il patto di non concorrenza è legittimo, per i motivi dettagliatamente esposti al punto B2;

che sussistono sia il *fumus* del diritto azionato che il *periculum in mora*.

La Banca ha, quindi, chiesto, in prima battuta *inaudita altera parte* e, in seconda battuta, previa convocazione delle parti, di ordinare al [REDACTED] di cessare immediatamente ogni attività in violazione del patto di non concorrenza e di adempiere all'impegno assunto con il patto stesso; di ordinare, in particolare, al [REDACTED] di cessare l'attività concorrenziale avente quali destinatari i clienti dallo stesso seguiti e/o gestiti in costanza di rapporto di lavoro e comunque di cessare ogni attività per conto di [REDACTED] in genere, in concorrenza, diretta e/o indiretta, con la Banca ricorrente; di ordinare, in generale, di non svolgere, né personalmente, né per interposta persona, attività di acquisizione e di presentazione e/o segnalazione di clientela precedentemente seguita e/o gestita in costanza di rapporto di lavoro con la ricorrente, anche al di fuori limiti territoriali del patto; nell'area territoriale di riferimento del patto, ogni e qualsiasi attività, diretta e/o indiretta esercitata per conto proprio e di terzi, di acquisizione e gestione di portafogli finanziari di clientela anche istituzionale, di intermediazione finanziaria e comunque in concorrenza con la Banca ricorrente; di dare ogni pronuncia consequenziale e di rito necessaria od utile per assicurare il pieno rispetto del patto di non concorrenza, inclusa la fissazione di una penale economica per ogni giorno di inadempimento dell'emanando ordine del Giudice o la determinazione di altra forma di coazione indiretta, anche ex art. 614 bis c.p.c.

Si è ritualmente costituito [REDACTED] eccependo, *in primis*, l'incompetenza del Giudice adito e l'inammissibilità della domanda cautelare, che avrebbe dovuto essere proposta al Giudice del lavoro del Tribunale di Milano davanti al quale pende il giudizio di merito instaurato dal [REDACTED] stesso per l'accertamento della nullità del patto di non concorrenza. Ha, comunque, esposto, nel merito, le ragioni per le quali ritiene invalido il patto di non concorrenza (punto II memoria) e contestato la sussistenza del *periculum in mora*.



Dopo la concessione di termine per la rinotifica dell'atto introduttivo, la vertenza è stata trattata nelle forme di cui all'art. 83, comma 7, lettera h) del dl 17 marzo 2020, n. 18, mediante scambio di note scritte.

Nelle note, ritualmente depositate in via telematica, entrambe le parti hanno diffusamente espresso le proprie ragioni difensive e la causa è stata trattenuta a riserva.

Deve essere accolta l'eccezione di incompetenza del Giudice adito sollevata in memoria di costituzione.

I dati fattuali sono incontestati e/o documentali.

Il convenuto è stato dipendente della Banca ricorrente dal 14 maggio 2015 sino al 16 gennaio 2020, quando ha rassegnato le dimissioni.

In data 19 gennaio 2017 ha siglato un patto di non concorrenza (doc. 3 ric,) in cui, a fronte del pagamento di € 12000,00 lordi annui, si è impegnato, per un periodo di venti mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, *“a non svolgere, né personalmente né per interposta persona, alcuna attività, sotto qualsiasi forma – diretta e/o indiretta, autonoma e/o subordinata, per conto proprio o a favore di persone fisiche e/o giuridiche e di soggetti terzi in genere operanti nel settore delle Banche o Casse di Risparmio, delle Società finanziarie, delle SIM, delle Società di Gestione e delle Assicurazioni – di acquisizione e di gestione, sotto il profilo bancario e finanziario, di clientela nonché di intermediazione finanziaria o comunque in senso lato in concorrenza con la Banca”* nonché *“a non acquisire – per conto proprio o a favore di persone fisiche e/o giuridiche e di soggetti terzi in genere operanti nel settore delle Banche o casse di Risparmio, delle Società finanziarie, delle SIM, delle Società di Gestione, e delle Assicurazioni – clienti da lei gestiti e/o acquisiti durante il Suo rapporto di lavoro con [REDACTED].”*

Con detto patto al convenuto è stato anche inibito, per la medesima durata di venti mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro, *“di esercitare attività e/o mansioni di tipo analogo, comunque riconducibili, direttamente e/o indirettamente – anche in via di larga massima – a quelle a Lei attribuite e comunque da Lei esercitate o svolte presso la Banca o, comunque idonee a porsi, soggettivamente ovvero oggettivamente, in concorrenza con l'attività da Lei dispiegata a favore di questa Banca fino al momento dell'intervenuta cessazione”*

L'obbligo era territorialmente limitato alla regione *“Lombardia, estendendosi comunque anche all'eventuale diversa area geografica corrispondente a quella a Lei assegnata al momento della cessazione del rapporto di lavoro”*.

Con ricorso in data 17 gennaio 2020, il [REDACTED] ha convenuto in giudizio [REDACTED] dinanzi al Tribunale di Milano, chiedendo di *“accertare e dichiarare l'inefficacia/invalidità/nullità del patto di non concorrenza sottoscritto tra le parti, accertando l'inidoneità dello stesso ad essere posto in esecuzione; respingere ogni eventuale avversa istanza volta a porre in esecuzione il patto di non concorrenza, ivi incluse istanze proposte in via cautelare aventi la finalità di impedire al ricorrente lo*



svolgimento di attività lavorativa in concorrenza con la resistente perché contraria al contenuto del patto di non concorrenza”.

In questa sede la Banca ha azionato in via cautelare nei confronti del [REDACTED] i diritti nascenti dal patto *de quo*, chiedendo al Tribunale, “ritenuta esistente la violazione, da parte del convenuto, del suo impegno di non concorrenza e quindi ritenuto esistente l’inadempimento dello stesso: ordinare al [REDACTED] di cessare immediatamente ogni attività in violazione del patto di non concorrenza con lui stipulato con [REDACTED] in data 19 gennaio 2017 e di adempiere all’impegno assunto con il patto stesso”.

La norma di riferimento è l’art. 669 quater cpc, in forza del quale, “quando vi è causa pendente nel merito, la domanda deve essere proposta al giudice della stessa”.

Partendo dal presupposto che per “causa pendente nel merito” deve ritenersi quel giudizio che ha ad oggetto l’accertamento dello stesso diritto che il ricorrente afferma essere minacciato da un pregiudizio imminente ed irreparabile, di tal chè, considerata la strumentalità della tutela cautelare rispetto alla decisione nel merito, non può ammettersi domanda cautelare in un giudizio che, pur connesso a quello della cautela, non abbia identità di soggetti, *petitum* e *causa petendi*, ad avviso della ricorrente la domanda posta in questa sede - volta all’accertamento dell’inadempimento e alla condanna all’adempimento del patto - non è sovrapponibile a quella avanzata in sede milanese - di accertamento negativo della validità del patto stesso - con la conseguenza che l’azione cautelare deve ritenersi ritualmente proposta davanti al Tribunale di Genova, competente perché foro della sede della società.

Tale linea di lettura non può essere condivisa.

L’art. 669 quater cpc, unitamente alla norma precedente, delinea un sistema di individuazione della competenza cautelare incentrato sullo stretto collegamento con la competenza in ordine alla causa di merito, tale che, “quando il legislatore ha inteso prevedere eccezioni alla consonanza tra competenza cautelare e competenza di merito, lo ha fatto espressamente” (Cass. 18264/2017).

Per la medesima Cassazione, “ai fini della competenza all’adozione di un provvedimento di urgenza in presenza di una causa pendente per il merito è necessario che sussista un rapporto di inerenza attuale tra la domanda di provvedimento di urgenza e la lite in corso” (Cass. 9740/1994).

Con il presente ricorso la Banca ha chiesto al Tribunale di, “ritenuta esistente la violazione, da parte del convenuto, del suo impegno di non concorrenza, e quindi ritenuto esistente l’inadempimento dello stesso, ordinare al [REDACTED] di cessare immediatamente ogni attività in violazione del patto di non concorrenza da lui stipulato con [REDACTED] in data 19 gennaio 2017 e di adempiere all’impegno assunto con il patto stesso”: quindi, ha posto in esecuzione il patto di non concorrenza, facendo valere diritti dallo stesso scaturenti.

Nel giudizio di merito preventivamente instaurato, l’odierno convenuto ha, specularmente, chiesto al Tribunale di Milano di “accertare e dichiarare



l'inefficacia/invalidità/nullità del patto di non concorrenza sottoscritto tra le parti" e, anche "l'inidoneità dello stesso ad essere posto in esecuzione".

La domanda finalizzata ad ottenere che il Tribunale di Genova ordini all'ex dipendente di cessare ogni attività che sia lesiva del patto di non concorrenza si fonda sulla previa domanda di accertamento della esistenza e validità del patto stesso: fondamento che è non solo logico – non può esservi inadempimento in assenza di un valido accordo che si assume essere stato violato – ma anche effettivo, posto che la Banca ha chiesto di giudicare esistenti la violazione dell'impegno di non concorrenza nonché l'inadempimento dello stesso, il che significa, a monte e specularmente, di valutare l'effettività e la legittimità dell'accordo, sulla cui validità spende buona parte delle argomentazioni dell'atto introduttivo.

Il giudizio sulla validità dell'accordo siglato nel gennaio 2017, che è la fonte regolatrice delle obbligazioni debitorie che la Banca assume essere state non adempiute e dei diritti creditorie che la stessa fa valere in questa sede, è preliminare ed è intrinseco all'esame della richiesta di concessione di cd inibitoria: in altre parole, l'accertamento dell'esistenza di condotte lesive delle clausole contrattuali che vincolavano il dipendente a non esercitare attività concorrenziale nei termini sopra riportati presuppone necessariamente che tali clausole contrattuali siano valide, poichè, in caso contrario, nessun inadempimento sarebbe ipotizzabile.

Quindi, la delibazione sulla nullità o meno del patto costituisce un preliminare indispensabile ed assorbente nella presente vertenza, poichè solo dopo tale valutazione – e solo nel caso in cui tale valutazione abbia esito positivo – sarà possibile accertare l'eventuale inadempimento del resistente, mentre, nell'eventualità che detto esame portasse a conclusioni negative, non vi sarebbe spazio per ravvisare gli estremi di un inadempimento.

Non vi è chi non veda, infatti, che si può inibire legittimamente lo svolgimento di un'attività solo laddove questa sia realizzata in violazione di un accordo la cui validità non sia in contestazione.

Pertanto, in applicazione del *dictum* dell'art. 669 quater cpc, il presente giudizio avrebbe dovuto essere incardinato dinanzi al Giudice della causa già pendente per il merito, ossia il Tribunale di Milano.

Le spese di lite vengono compensate in ragione della novità e peculiarità della questione ritenuta assorbente ai fini del decidere.

PQM

Il Giudice, decidendo in via cautelare, dichiara la propria incompetenza per territorio, essendo competente il Tribunale, giudice monocratico del lavoro, di Milano ai sensi dell'art. 669 quater cpc;

compensa integralmente le spese di lite tra le parti.

Genova, 8 maggio 2020

Il Giudice
Simona Magnanensi

